

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 07/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il ricorso, il ricorrente lamentava che, nel mese di agosto 2010, era stato addebitato sul suo conto corrente l'importo di euro 2.100,00 relativo ad un assegno mai firmato dallo stesso e privo del suo nominativo. L'istante riferiva che, a causa di ciò, il saldo del conto era diventato negativo generando delle spese di sconfinamento; aveva, quindi, sporto denuncia presso i Carabinieri sottolineando che l'assegno in questione gli era stato sottratto da terzi.

La parte ricorrente, ritenendo responsabile l'intermediario di non aver controllato con la dovuta diligenza l'assegno, chiedeva la restituzione dell'importo addebitatogli pari ad euro 2.100,00, oltre agli interessi maturati. Domandava, inoltre, il rimborso della somma di euro 100,00, per le spese legali sostenute.

Con le controdeduzioni, l'intermediario riferiva che il cliente, successivamente all'addebito, aveva denunciato il furto dell'assegno e disconosciuto l'operazione eseguita.

In relazione a ciò, la banca sottolineava che l'assegno in questione era stato negoziato mediante la procedura di *check truncation* procedura interbancaria di gestione assegni in base alla quale gli assegni negoziati presso banche diverse dalla trattaria venivano



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

trattenuti dalla negoziatrice che provvedeva a predisporre il flusso informativo da trasmettere via Rete Nazionale Interbancaria alla banca trattaria.

Di conseguenza, l'intermediario, in qualità di banca trattaria, non era entrato in possesso della materialità del titolo e non aveva quindi potuto effettuare alcun controllo circa la regolarità del titolo medesimo e della relativa data di emissione.

Specificava, quindi, che l'attività della trattaria si era concretata nella verifica del saldo disponibile sul rapporto di traenza, stante l'indisponibilità materiale del titolo e che tutti gli obblighi di verifica di carattere formale dovevano essere posti in essere dalla banca negoziatrice.

Ritenendo, quindi, di essere esente da qualsiasi responsabilità, l'intermediario chiedeva al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso in esame è teso all'accertamento della responsabilità dell'intermediario convenuto per il pagamento di un assegno privo della firma e del nominativo del cliente. In relazione a tale tema, il Collegio, uniformandosi alle proprie precedenti pronunce, ricorda che la responsabilità dell'intermediario rileva quando egli abbia pagato un assegno alterato o contraffatto, e tale alterazione o contraffazione era rilevabile *ictu oculi*, mentre deve essere esclusa quando da un diligente esame a vista del titolo non sia possibile accertare l'alterazione o la contraffazione del titolo presentato.

Nel caso in esame, l'intermediario ha eccepito l'assenza di alcuna responsabilità per non aver avuto a disposizione la materialità dell'assegno in quanto la negoziazione era avvenuta tramite la procedura di *check truncation*.

A tal proposito, il Collegio ricorda il consolidato orientamento dell'ABF, rilevando che la procedura di *check truncation* risponde ad esigenze di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli; pertanto, l'utilizzo di tale procedura non può incidere sugli obblighi di diligenza posti a carico dell'intermediario, né può legittimare che i rischi legati a tale procedura, di esclusivo interesse dell'istituto di credito, ricadano sul cliente.

Di conseguenza, la responsabilità di quest'ultimo ricorre ogni qualvolta l'irregolarità dell'assegno sarebbe stata rilevabile attraverso il ricorso alle procedure di controllo e trasmissione tradizionali.

Nel caso in esame, l'assegno era privo di firma e non vi era il nominativo del ricorrente e tale macroscopica irregolarità avrebbe dovuto essere rilevata dalla resistente.

Né si ritiene che la responsabilità di quest'ultima possa essere esclusa in quanto abbia agito in qualità di trattaria e non di negoziatrice. Infatti, il Collegio ricorda che la responsabilità della banca trattaria può essere assimilata alla responsabilità del committente per fatti degli ausiliari ex art. 2049 c.c., visto che l'intermediario trattario si avvale, per l'esecuzione di un segmento della propria prestazione e per proprie esigenze organizzative, di un soggetto terzo, ovvero l'intermediario negoziatore, del cui operato non può non rispondere al proprio cliente.

La domanda del ricorrente, pertanto, è fondata e merita di essere interamente accolta.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese legali sostenute, il Collegio rileva che tale spesa non risulta adeguatamente provata e, di conseguenza, tale istanza non può trovare accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7952 del 06 luglio 2017

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.100,00, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA